



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

SETTORE POLITICHE FISCALI E RISCOSSIONE

**Responsabile di settore: FERRACANI ALESSIO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4569 del 21-06-2016

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 15335 - Data adozione: 23/10/2017**

Oggetto: Tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi: approvazione modello dichiarazione 2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/10/2017

Numero interno di proposta: 2017AD017628

## IL DIRIGENTE

Vista la legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3, commi da 24 a 40, istitutiva del tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi;

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 recante “Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 549/1995”, ed in particolare l’art. 7 che disciplina la dichiarazione annuale da presentare alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno, redatta su apposita scheda approvata dalla Regione;

VISTO il decreto dirigenziale n. 5985 del 18 dicembre 2012, con il quale era approvato il modello di dichiarazione annuale del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, ai sensi del citato art. 7 della L.R. 60/96;

VISTO l’art. 51 della L.R. 77/2012, che sostituendo l’art. 30-bis della L.R. 25/1998, ha statuito che *“Il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in euro 18,00 per tonnellata”* :

VISTO l’art. 32 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che apportando modifiche al disposto di cui all’art. 205 del D.Lgs. 152/2006, definisce un sistema articolato di premialità in favore degli ambiti territoriali ottimali, se costituiti, ovvero dei comuni che abbiano superato la percentuale del 65% di raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, che determina una progressiva riduzione della cosiddetta “ecotassa” dovuta per il conferimento di tali rifiuti in discarica, con effetti a decorrere dal 02/02/2016;

VISTO l’art. 35 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che modificando l’art. 3, comma 40, della L. 549/1995, con effetti a decorrere dal 02/02/2016 assoggetta al tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, anche i rifiuti derivanti da trattamento o selezione conferiti ad inceneritori senza recupero di energia;

VISTI l’articolo 1 e gli articoli 2 e 3 della L.R. 45/2016, rispettivamente di modifica dell’art. 23-bis della L.R. 60/1996 e di modifica degli articoli 30-bis e 30-quater della L.R. 25/1998, che hanno disciplinato la modifica di alcune aliquote che si vanno di seguito ad evidenziare:

- euro 15,00 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) dello stesso articolo 23-bis;
- euro 15,00 a tonnellata per i rifiuti speciali pericolosi stabili e non reattivi di cui all’articolo 7, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 36/2003;
- euro 25,82 a tonnellata per rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, di cui all’art. 30-bis della L.R. 28/1995
- euro 21,00 a tonnellata per rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all’art. 30-quater della L.R. 28/1995

VISTO l’art. 1, comma 26, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) - come modificato dall’art. 1, comma 42 della L. 232/2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2017 – che dispone come *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.”*

CONSIDERATO, quindi, che con l'entrata in vigore della legge n. 232/2016, articolo 1, comma 42, è sospesa per l'anno 2017 l'efficacia degli aumenti di aliquote relative al tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, approvati con legge regionale 45/2016 (legge di modifica delle leggi regionali 60/1996 e 25/1998). Restano, pertanto, in vigore per l'anno d'imposta 2017 le aliquote vigenti al 1° gennaio 2016.

RILEVATA, quindi, la necessità, a seguito ed a recepimento delle plurime modifiche normative intervenute, sia di fonte statale che regionale, di predisporre il nuovo modello di dichiarazione per l'anno d'imposta 2017:

#### DECRETA

Di approvare, per quanto espresso in narrativa, il modello predisposto per la dichiarazione annuale 2017 (Allegato A) del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Il Dirigente

*Allegati n. 1*

A

*Modello dichiarazione 2017*

*b7498ed0db89d3c5df0f8e4d695937cf91f25158f0155d838fd9fe33131f69a5*

# **CERTIFICAZIONE**